

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2018
488/2018/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE CENTRALIZZATA DEI DATI DI MISURA
NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, CON RIFERIMENTO AL
SETTORE GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1035^a riunione del 27 settembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il vigente Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 117/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2015, 554/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 554/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 248/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 248/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 434/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 594/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 594/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 230/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 230/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 luglio 2017, 544/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 544/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 590/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 590/2017/R/gas);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 20 marzo 2015, 4/2015 – DMEG (di seguito: determina 4/2015);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 7 agosto 2015, 15/2015 – DMEG (di seguito: determina 15/2015).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico e prevede che l’Autorità studi l’evoluzione del settore e dei singoli servizi, promuova iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi, diffonda la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, e che le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il SII siano stabilite dall’Autorità;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), raccolga oltre alle

informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;

- con la deliberazione 248/2017/R/eel, avente ad oggetto l'adeguamento degli obblighi di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura provenienti da sistemi *smart meter 2G* nel settore elettrico, con riferimento agli sviluppi tecnologici del SII idonei a garantire una efficiente gestione centralizzata dei dati di misura, l'Autorità ha dato indicazione al Gestore del SII di implementare a livello tecnico le funzionalità di gestione delle misure attraverso logiche *big data*;
- in generale, la necessità di sviluppi informativi e tecnologici per il SII si è manifestata in considerazione delle evoluzioni di contesto dovute alla progressiva installazione degli *smart meter* nei settori energia elettrica e gas naturale, per i quali è in corso un progressivo aumento della frequenza di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e della loro granularità;
- in coerenza con le disposizioni dell'Autorità, il Gestore del SII ha provveduto all'implementazione di una tecnologia *cloud based* attualmente utilizzata nel settore elettrico con riferimento a tutte le tipologie di misura e ai processi, quali l'aggregazione dei dati ai fini del *settlement* e, in via sperimentale, anche nell'ambito del processo di messa a disposizione al SII dei dati di misura nel settore gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento al settore elettrico, con la deliberazione 594/2017/R/eel l'Autorità, a partire dall'1 gennaio 2018, dopo proficua sperimentazione che ha interessato prima solo i dati di misura per i punti di prelievo trattati su base oraria e successivamente anche i punti di prelievo non trattati su base oraria, ha assegnato al SII il ruolo di interfaccia unica ufficiale per la messa a disposizione dei dati di misura rilevati dalle imprese distributrici, quali soggetti responsabili della rilevazione delle misure, agli utenti del trasporto che utilizzano le stesse a fini commerciali e di programmazione;
- in particolare, la citata deliberazione stabilisce che il processo di messa a disposizione dei dati di misura periodici e delle relative rettifiche, nonché dei dati scambiati in occasione di voltura e *switching*, venga realizzato attraverso l'interfaccia delle imprese distributrici con il SII; in dettaglio è previsto che il SII acquisisca da parte delle imprese distributrici il dato di misura, ne certifichi la messa a disposizione a garanzia degli operatori coinvolti e dell'affidabilità dei processi, e lo renda disponibile agli utenti del trasporto;
- ciò ha consentito di raggiungere l'obiettivo di uniformare ed efficientare i meccanismi operativi di messa a disposizione dei dati di misura periodici, delle relative rettifiche e dei dati messi a disposizione nei casi di voltura e *switching*;
- oltre ad una maggiore efficienza complessiva del processo di messa a disposizione dei dati di misura, la centralizzazione ha consentito una chiara separazione e individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione delle misure agli utenti del trasporto, con riferimento a:

- a) l'impresa di distribuzione, che rimane il soggetto responsabile della gestione dei dati di misura, in particolare delle operazioni di rilevazione e validazione dei dati, interfacciandosi per la messa a disposizione degli stessi solo con il SII;
- b) il SII, quale soggetto responsabile per la certificazione dei flussi informativi ricevuti, l'archiviazione e la messa a disposizione dei dati agli utenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 117/2015/R/gas, modificando il TIVG, l'Autorità ha approvato la riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione per il settore del gas naturale, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014;
- il TIVG così modificato, in vigore dall'1 gennaio 2016, definisce in dettaglio tempistiche e modalità secondo le quali le imprese di distribuzione devono raccogliere i dati di misura e metterli a disposizione degli utenti della distribuzione. In particolare, sono ivi definite:
 - a) le frequenze di rilevazione minime, che risultano:
 - mensili con granularità giornaliera, in caso di presenza di *smart meter*, ovvero di gruppo di misura caratterizzato dai requisiti funzionali minimi definiti dalle direttive dell'Autorità approvate con la deliberazione 631/2013/R/gas, ai sensi dell'articolo 14bis;
 - mensili o plurimensili, differenziate in funzione dei livelli di consumo, nel caso di presenza di misuratori tradizionali, ai sensi dell'articolo 14;
 - b) l'obbligo per l'impresa di distribuzione di:
 - validare i dati di misura entro tre giorni dalla rilevazione;
 - metterli a disposizione dell'utente della distribuzione entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la rilevazione stessa è avvenuta;
- successivamente all'approvazione della deliberazione 117/2015/R/gas alcune imprese di distribuzione hanno presentato dei piani migliorativi delle frequenze minime di rilevazione delle misure periodiche;
- con la determina 4/2015 sono state modificate le *"Istruzioni Operative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale"*, successivamente aggiornate con la determina 15/2015, al fine di ricomprendere la standardizzazione dei flussi relativi alla messa a disposizione delle misure periodiche e di rettifica relative ai punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero e con altre frequenze di lettura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 850/2017/R/gas l’Autorità, tra le altre cose, ha previsto l’ampliamento del contenuto informativo del RCU nell’ottica, *in primis*, di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all’inizio della fornitura e all’attivazione dei servizi di ultima istanza per la gestione da parte del SII nell’ambito dei processi di voltura e *switching*;
- ai sensi del vigente TISG, entro il sestultimo giorno di ciascun mese il SII mette a disposizione di ogni utente della distribuzione i dati rilevanti costituenti il RCU, con riferimento ai punti di riconsegna che entrano nella titolarità del medesimo utente nel mese successivo, mantenendo aggiornata una funzionalità di interrogazione del RCU, che consenta anche di effettuare *download* massivi dei dati di proprio interesse;
- gli obblighi di raccolta e trattamento dei dati di misura relativi a prestazioni commerciali sono definiti nella regolazione specifica che disciplina la voltura contrattuale e lo *switching*;
- in particolare, con riferimento alla voltura contrattuale l’Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com stabilisce che l’impresa di distribuzione sia tenuta a mettere a disposizione dell’utente della distribuzione associato alla preesistente controparte commerciale, all’utente della distribuzione associato alla nuova controparte commerciale (in caso di applicazione del Titolo IV del citato Allegato A) e, contestualmente, al SII il dato di lettura validato entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale; peraltro, per alcuni casi particolari quali quello di autolettura disponibile alla data della comunicazione funzionale all’attivazione contrattuale verso il SII, la messa a disposizione dei dati di misura può avvenire contestualmente ad essa, e quindi essere comunicata esclusivamente tramite il SII; negli altri casi le comunicazioni del dato di lettura prevedono invece una interlocuzione diretta tra imprese di distribuzione e utenti;
- come anticipato nel documento per la consultazione 230/2017/R/gas, con la deliberazione 77/2018/R/com è stata introdotta la riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* del gas naturale, in tale ambito nell’ottica della centralizzazione del processo nel SII, sono stati già aggiornati gli obblighi afferenti alla messa a disposizione dei dati di misura in occasione del cambio fornitore;
- in particolare, l’Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com definisce gli obblighi di rilevazione e messa a disposizione dei dati misura in caso di cambio fornitore e, con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’Articolo 4 stabilisce che l’impresa di distribuzione metta a disposizione del SII, entro 6 giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data di sostituzione della fornitura e il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione; l’impresa di distribuzione trasmette anche la data effettiva di raccolta della misura ed il corrispondente dato validato. Il SII, contestualmente e comunque non oltre 24 ore dalla ricezione degli stessi, mette a disposizione

dell'utente della distribuzione uscente e dell'utente della distribuzione entrante i dati ricevuti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 72/2018/R/gas l'Autorità ha approvato le disposizioni funzionali alla riforma della disciplina del *settlement* nel settore gas prevedendone l'avvio a regime a partire dall'1 gennaio 2020;
- nell'ambito della riforma della disciplina del *settlement* sono state definite le attività che prevedono il coinvolgimento del SII connesse agli obiettivi:
 - a) di semplificazione della filiera dei rapporti commerciali funzionale alla procedura *bottom - up* alla base della disciplina del *settlement* per la determinazione delle partite fisiche del servizio di bilanciamento;
 - b) di ottimizzazione della gestione delle attività funzionali al *settlement*;
 - c) di miglioramento della qualità dei dati di misura aggregati e profilati grazie alla disponibilità dei dati di misura nel SII sia per i punti di riconsegna rilevati con dettaglio giornaliero che per tutti gli altri;
- in particolare, con riferimento alle lettere b) e c) di cui al punto precedente, la nuova disciplina prevede di assegnare al SII:
 - la responsabilità di mettere a disposizione del Responsabile del Bilanciamento i dati di prelievo giornalieri dei clienti finali funzionali alla determinazione delle partite di bilanciamento e di aggiustamento, sulla base delle misure trasmesse dalle imprese di distribuzione, provvedendo alla profilazione dinamica dei prelievi con l'applicazione *ex post* del fattore di correzione climatica (W_{kr}) per i punti di prelievo soggetti al *load profiling*;
 - il compito di determinare il parametro indicatore del prelievo annuo (CA_{PdR}) e di attribuire il profilo di prelievo a partire dall'anno 2019;
 - il compito di mettere a disposizione delle imprese di distribuzione e degli utenti, in qualità di soggetto responsabile per la certificazione e l'archiviazione dei flussi informativi ricevuti, i dati di prelievo come risultanti dall'applicazione del W_{kr} *ex post* per i punti di riconsegna soggetti al *load profiling*, evitando così la duplicazione dei sistemi informativi necessari a tale scopo *in primis* presso le imprese di distribuzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- delineando lo stesso percorso tracciato per il settore elettrico, con il documento per la consultazione 230/2017/R/gas, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti funzionali all'avvio delle attività e degli sviluppi informativi propedeutici alla centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura nell'ambito del SII anche con riferimento al settore del gas naturale;
- nell'ambito del succitato documento per la consultazione è stato evidenziato che la centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura nell'ambito

del SII renderà possibile monitorare in maniera più efficiente la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione delle disposizioni di cui al TIVG, nonché tracciare e monitorare l'andamento del piano di installazione degli *smart meter*, previsto dalla deliberazione 554/2015/R/gas;

- in prospettiva, l'archiviazione dei dati di misura di energia elettrica e gas presso un unico soggetto terzo e istituzionale permetterà di costituire nell'ambito del SII un *hub* centralizzato dei dati di misura che consentirà al cliente finale di aver accesso, direttamente o attraverso terze parti da esso autorizzate, ai dati relativi ai propri consumi energetici, sia di energia elettrica che di gas, per conoscere la propria *energy footprint* interfacciandosi unicamente con il SII;
- con riferimento all'orientamento relativo all'utilizzo degli standard vigenti anche per la messa a disposizione dei dati al SII, è stata espressa piena condivisione da parte degli operatori, in particolare per la fase iniziale, pur evidenziando la necessità di valutare possibili aggiornamenti e ottimizzazioni, anche in ragione delle evoluzioni normative e regolatorie nel frattempo intercorse;
- con la deliberazione 434/2017/R/gas, l'Autorità ha avviato la sperimentazione prospettata nel documento per la consultazione 230/2017/R/gas consistente nella messa a disposizione contestuale al SII dei flussi informativi contenenti i dati di misura trasmessi dalle imprese distributrici agli utenti secondo le modalità e le tempistiche definite dal TIVG, utilizzando gli standard di comunicazione in uso definiti dalla determinazione 4/2015, a partire dai dati messi a disposizione nel mese di ottobre 2017;
- sulla base delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 230/2017/R/gas, la deliberazione 434/2017/R/gas ha previsto che il termine della fase sperimentale venisse fissato con successivo provvedimento in considerazione degli esiti della medesima;
- nella suddetta deliberazione è stato previsto che il Gestore del SII, in ragione della prospettata centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura, potesse già organizzare e condurre una fase di test relativa alla messa a disposizione dei dati agli utenti della distribuzione, attraverso il coinvolgimento degli utenti medesimi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Gestore del SII e le imprese di distribuzione non hanno dato evidenza di particolari anomalie o criticità con riferimento alla fase sperimentale di messa a disposizione contestuale al SII dei dati di misura, sia per quanto riguarda i canali che le tempistiche di messa a disposizione dei dati;
- in relazione al ruolo di interposizione del SII nello scambio di dati di misura tra imprese di distribuzione e utenti della distribuzione, alcuni operatori hanno evidenziato l'esigenza di chiarire le responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti, soprattutto nei casi in cui le comunicazioni dei dati di lettura avvenissero con ritardi o problemi tecnici ascrivibili a funzionamenti impropri del SII.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere l'implementazione del processo centralizzato di messa a disposizione dei dati di misura, con riferimento ai dati di misura periodici e ai dati di rettifica, nonché ai dati messi a disposizione nei casi di voltura e *switching*, che veda il SII quale interfaccia comune unica tra i soggetti responsabili della gestione delle misure, le imprese di distribuzione, e gli utenti della distribuzione;
- nell'ottica di quanto riportato al punto precedente, consolidare la definizione delle responsabilità reciproche tra i soggetti coinvolti, nonché delineare il ruolo del SII nell'ambito dei processi di messa a disposizione delle misure, con particolare riferimento alle modalità e tempistiche di erogazione del servizio, e a tal fine:
 - a) prevedere che il SII metta a disposizione i dati di misura agli utenti contestualmente e comunque non oltre 24 ore dalla ricezione dei medesimi da parte delle imprese distributrici;
 - b) prevedere che il SII invii agli utenti la notifica in merito alle disponibilità dei dati di misura a seguito della messa a disposizione degli stessi da parte delle imprese distributrici;
 - c) chiarire che le imprese distributrici non saranno tenute al pagamento degli indennizzi o altre penalità previste dalla regolazione per ritardi o altri disservizi che non siano ad esse imputabili, e che i livelli di servizio forniti dal SII nell'ambito del processo di centralizzazione delle misure saranno monitorati dall'Autorità a tutela di tutti gli operatori interessati;
 - d) prevedere che il SII certifichi l'avvenuta messa a disposizione dei dati da parte delle imprese distributrici a garanzia degli operatori coinvolti e dell'affidabilità dei processi, in una maniera che risulti sufficientemente di dettaglio e non particolarmente onerosa in termini di controlli sui dati medesimi;
- prevedere, in particolare, che il processo di messa a disposizione dei dati di misura periodici e relative rettifiche venga realizzato interfacciando le imprese di distribuzione responsabili del dato di misura con il SII, che questi acquisisca e certifichi le tempistiche di messa a disposizione del dato e lo renda disponibile agli utenti della distribuzione, e che tale processo utilizzi i medesimi flussi standard attualmente in uso per la messa a disposizione dei dati da parte delle imprese di distribuzione agli utenti;
- allo stesso modo prevedere che il processo di messa a disposizione dei dati di misura scambiati in occasione di voltura e *switching* (e relative rettifiche), venga realizzato interfacciando le imprese di distribuzione responsabili del dato di misura con il SII, che questi acquisisca il dato, ne certifichi le tempistiche di messa a disposizione e lo renda disponibile agli utenti della distribuzione;
- con riferimento agli strumenti informativi a disposizione per lo scambio e l'archiviazione dei dati di misura, adottare l'architettura *cloud based* già implementata dal Gestore del SII e dedicata alla gestione dei dati di misura nei settori energia elettrica e gas; conseguentemente prevedere che le imprese

distributrici si interfaccino con il SII per lo scambio dei dati utilizzando gli strumenti informativi attualmente in uso;

- rimandare a successivo provvedimento l'eventuale semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi utilizzati per la messa a disposizione dei dati di misura.

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare il TIVG al fine di prevedere che il soggetto che eroga il servizio di misura metta a disposizione del SII i dati di misura relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun utente della distribuzione, nonché le rettifiche messe a disposizione in correzione di dati precedentemente comunicati, e che il SII metta a disposizione i medesimi dati agli utenti;
- non modificare, in questa fase, le tempistiche stabilite dal TIVG per la messa a disposizione dei dati di misura da parte del soggetto che eroga il servizio di misura, rinviando a successivo provvedimento l'eventuale definizione di nuove tempistiche in relazione alle attività di verifica dei dati che potranno essere effettuate dal SII;
- al fine di consentire al SII di determinare il parametro indicatore del prelievo annuo (CA_{PdR}) e di attribuire il profilo di prelievo a partire dall'anno 2019, prevedere che la centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura e, dunque, l'invio dei dati di misura ufficiali al SII, trovi applicazione a partire dai dati di misura resi disponibili nel mese di novembre 2018;
- esclusivamente al fine di far fronte alle eventuali criticità che dovessero manifestarsi nei primi mesi di avvio ufficiale del processo centralizzato di messa a disposizione dei dati di misura, prevedere che le imprese di distribuzione possano non chiudere i canali di messa a disposizione dei dati di misura attualmente utilizzati fino al 30 aprile 2019;
- modificare l'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/gas al fine di prevedere che il soggetto che eroga il servizio di misura metta a disposizione del SII i dati di misura rilevati in occasione di voltura e che il SII metta a disposizione i medesimi dati agli utenti;
- non modificare l'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com che disciplina la messa a disposizione dei dati di misura in occasione del cambio fornitore, in quanto già prevede la gestione centralizzata per la messa a disposizione dei flussi informativi;
- prevedere che il Gestore del SII, predisponga un canale di comunicazione per la segnalazione da parte degli utenti di eventuali anomalie attinenti al funzionamento del sistema *cloud* e di eventuali incongruenze attinenti ai dati di misura resi disponibili;
- prevedere che il Gestore del SII predisponga un report per l'Autorità qualora si evidenzino eventuali anomalie nella trasmissione dei flussi informativi previsti dalla regolazione e segnali alle imprese di distribuzione di competenza le anomalie riscontrate in termini di conformità e completezza dei flussi informativi

DELIBERA

Articolo 1 *Modifiche al TIVG*

1.1. Il TIVG è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione “**Servizio di tutela**” è inserita la definizione “**SII** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10”;
- b) all'articolo 13 comma 13.1 lettera b) dopo le parole “imprese di distribuzione” sono inserite le parole “e del SII”;
- c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Messa a disposizione dei dati di misura e relativi indennizzi automatici”

- 15.1 Entro il sesto giorno lavorativo del mese l'impresa di distribuzione mette a disposizione del SII i dati di misura, relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun utente della distribuzione, rilevati ai sensi dei precedenti articolo 14 e articolo 14bis.
- 15.1bis Il SII mette a disposizione di ciascun utente della distribuzione i dati di misura, relativi ai punti di riconsegna nella titolarità del medesimo, ricevuti ai sensi del precedente comma 15.1, contestualmente e comunque non oltre 24 ore dalla ricezione degli stessi.
- 15.2 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle misure entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi dalla rilevazione.
- 15.3 I dati di cui al presente articolo devono essere trasmessi secondo i canali e nei formati previsti dalla regolazione in materia di standard di comunicazione e, comunque, almeno tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle specifiche individuate dall'Autorità.
- 15.4 Per ciascun punto di riconsegna di cui al precedente articolo 14, presente nel flusso di cui al comma 15.1, l'impresa di distribuzione è tenuta a trasmettere anche l'informazione sul successivo tentativo di raccolta della lettura in programma.
- 15.5 Qualora non sia rispettato il termine di messa a disposizione di cui al precedente comma 15.1, l'impresa di distribuzione è tenuta a

corrispondere all'utente della distribuzione un indennizzo automatico per ciascun punto di riconsegna così determinato:

- a) per i punti di riconsegna di cui al comma 14.1, lettere da a) a c), un indennizzo pari a:
 - i. 4 € in caso di ritardo pari ad un giorno rispetto ai termini di cui al comma 15.1;
 - ii. l'importo di cui alla precedente lettera a), maggiorato di 0,40 € per ciascun giorno di ritardo ulteriore rispetto al primo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi superiori a 45 giorni;
- b) per i punti di riconsegna di cui al comma 14.1, lettera d), un indennizzo pari a 0,10 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 15.1, fino ad un massimo di 1€
- c) per i punti di riconsegna di cui al precedente articolo 14bis, un indennizzo pari a 1 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 15.1, fino ad un massimo di 25 €”;
- d) all'articolo 15bis il comma 15bis.4 è sostituito dal seguente:

“15bis.4 Entro il sesto giorno lavorativo del mese, l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del SII le misure che rettificano misure trasmesse in precedenza ai sensi della presente Sezione 2, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 15.3.”;
- e) all'articolo 15bis dopo il comma 15bis.4 è inserito il seguente comma:

“15bis.5 Il SII mette a disposizione di ciascun utente della distribuzione i dati di misura ricevuti ai sensi del precedente comma 15bis.4, contestualmente e comunque non oltre 24 ore dalla ricezione degli stessi.”.

Articolo 2

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/gas

2.1. L'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/gas è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 11, al comma 11.1, le parole “dell'utente della distribuzione associato alla preesistente controparte commerciale, all'utente della distribuzione associato alla nuova controparte commerciale e, contestualmente, al SII” sono sostituite con le parole “del SII”;
- b) all'articolo 11, dopo il comma 11. 1, è inserito il seguente comma:

“11.2 Il SII mette a disposizione dell'utente della distribuzione associato alla preesistente controparte commerciale e, in caso di applicazione

del Titolo IV del presente Allegato A, all'utente della distribuzione associato alla nuova controparte commerciale, i dati di misura ricevuti ai sensi del precedente comma 11.1, contestualmente e comunque non oltre 24 ore dalla ricezione degli stessi.”;

Articolo 3

Modifiche alla deliberazione 77/2018/R/gas

3.1. All'articolo 5, comma 5.1, la lettera a) è soppressa.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1. Le disposizioni di cui agli Articoli 1 e 2 del presente provvedimento si applicano a partire dai dati di misura resi disponibili nel mese di novembre 2018.
- 4.2. Le disposizioni di cui all'Articolo 3 si applicano alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 4.3. Le imprese di distribuzione possono non chiudere i canali di messa a disposizione dei dati di misura attualmente utilizzati fino al 30 aprile 2019, esclusivamente al fine di far fronte alle eventuali criticità che dovessero manifestarsi nei primi mesi di avvio ufficiale del processo centralizzato di messa a disposizione dei dati di misura.
- 4.4. Il Gestore del SII predispone un report per l'Autorità qualora si evidenzino eventuali anomalie nella trasmissione dei flussi informativi previsti dalla regolazione e segnala alle imprese di distribuzione di competenza le anomalie riscontrate in termini di conformità e completezza dei flussi informativi.
- 4.5. Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico.
- 4.6. Il presente provvedimento, la deliberazione 102/2016/R/gas, la deliberazione 77/2018/R/gas e il TIVG sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini